



# PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



**U.O. N. 4**

**Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS**

*Sviluppo sostenibile  
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità  
della vita*

## **LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE E IL POSIZIONAMENTO DI ALTANE PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO DI SELEZIONE DEL CINGHIALE NEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO E NEL PARCO NATURALE DEL TICINO**

Il presente documento fornisce, per il territorio del Parco regionale della valle del Ticino e del Parco naturale della valle del Ticino le linee guida per la corretta definizione e distinzione tra altane mobili e fisse e per l'individuazione in maniera coordinata e congiunta su tutto il territorio del Parco, delle procedure autorizzative da adottarsi, fatti salvi gli ulteriori adempimenti giuridici e legislativi obbligatori, che esulano dalla disciplina paesaggistica e dalla valutazione di incidenza: permessi dei proprietari dei terreni, verifica della legittimità del richiedente, conformità alla normativa in materia di sicurezza e quant'altro previsto ai sensi di legge. Anche laddove non si preveda il rilascio di un'autorizzazione, si reputa necessaria la preventiva comunicazione all'Ente sia per ragioni di controllo che per ragioni di sicurezza.

\*\*\*

Si definisce **altana** una struttura sopraelevata di altezza variabile, aperta ed eventualmente dotata di solo tettuccio, fatta normalmente di metallo, legno o una combinazione degli stessi, recante alla sommità un apposito sedile o appoggio atto a sostenere una o più persone ed a favorire l'effettuazione di un tiro mediante carabina in condizioni di sicurezza.

Si distinguono due tipologie di altane: fissa e mobile.

**L'altana è considerata mobile** quando il suo posizionamento, il suo utilizzo e la sua rimozione siano possibili da parte di una sola persona, sia facilmente richiudibile o smontabile e possa essere trasportata all'interno di un automezzo. L'altana mobile è assimilabile ad una scala metallica dotata di seduta.

A titolo esemplificativo si forniscono immagini di tipologie di altana mobile.



PROCEDURE
L'altana mobile non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica.
Può essere utilizzata e posizionata all'interno del Parco naturale del Ticino <u>solo</u> per attività di controllo e contenimento del cinghiale previste dal Piano di prevenzione e controllo o autorizzate e svolte direttamente dal personale del Parco e/o autorizzato dall'Ente.
Può essere utilizzata all'interno degli ATC, delle Aziende Faunistico-Venatorie o Aziende Agrituristiche Venatorie autorizzate da Regione Lombardia, su parere favorevole dell'ISPRA, al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 41 L.R. 26/1993 e succ. int. e mod. e al prelievo venatorio di selezione del cinghiale ai sensi della L.R. 19/2017.
I soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di controllo e prelievo, che intendono utilizzare altane mobili devono darne <b>preventiva comunicazione (entro 5 giorni dall'inizio dell'attività) all'Ente Parco - Settore Vigilanza</b> specificando il Comune/i Comuni in cui le stesse saranno posizionate. Qualora l'altana sia posizionata all'interno di Siti Natura 2000 oltre alla comunicazione di cui sopra, deve essere indicata l'esatta localizzazione della stessa.
L'altana mobile deve essere rimossa dopo ogni utilizzo e comunque non può permanere in un sito per più di 3 gg.


Ogni altra struttura o costruzione sopraelevata è considerata **altana fissa** ed è ammessa solo per esigenze connesse alle attività di controllo. L'altana fissa deve essere priva di ogni tipo di fondazione di natura permanente.

Tali strutture sono ammesse all'interno degli ATC, delle Aziende Faunistico-Venatorie o Aziende Agrituristiche Venatorie autorizzate da Regione Lombardia, su parere favorevole dell'ISPRA, al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 41 L.R. 26/1993 e succ. int. e mod. e al prelievo venatorio di selezione del cinghiale ai sensi della LR 19/2017.

Non necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica le altane fisse realizzate nel rispetto dei criteri e della tipologia ritenuta ammissibile dal Parco, come di seguito dettagliati.

STRUTTURA :
ESCLUSIVAMENTE APERTA OVVERO PRIVA DI COPERTURA O PARETI
DIMENSIONI DELLA STRUTTURA:
ALTEZZA MASSIMA MT. 3,50
LARGHEZZA MASSIMA MT. 1,80
LUNGHEZZA MASSIMA MT. 1,50
ALTEZZA MASSIMA DELLA PEDANA MT. 2,00
MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA:
ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO OMOGENEO e comunque NON DI RISULTA ( per struttura non omogenea s'intende ad es. pali o struttura portante parte in legno parte in metallo, pannelli in compensato o truciolato, sedute e appoggi in plastica e/o metallo ecc. ecc.)
MASCHERAMENTO:
IN RETE MIMETICA O IN TELO OSCURANTE DI COLORE VERDE SCURO E COMUNQUE DA RIMUOVERE DOPO OGNI UTILIZZO
LA SCALA DI ACCESSO anche in metallo e da rimuovere DOPO OGNI UTILIZZO
DISTANZA DAL CONFINE DEL PARCO NATURALE NON INFERIORE A MT. 100
NON RICADENTE IN SITI NATURA 2000
ANCORAGGIO AL TERRENO MEDIANTE ZANCHE IN METALLO INFISSE AD UNA PROFONDITA' MASSIMA DI MT. 1
NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DI CAVI O L'APPOGGIO AD ALBERI O PALI DI LINEE AEREE.

## SCHEMA TIPOLOGICO



I

<b>PROCEDURE</b>
L'altana fissa realizzata secondo la tipologia individuata dall'Ente e sopra descritta non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica.
Può essere posizionata per un periodo non superiore a 90 gg. Al termine di tale periodo, l'altana deve essere smontata e, se necessario, riposizionata - previa nuova comunicazione all'Ente - ad una distanza non inferiore ai 200 m dalla precedente posizione.
Può essere utilizzata e posizionata all'interno del Parco naturale del Ticino <u>solo</u> per attività di controllo e contenimento del cinghiale previste dal Piano di prevenzione e controllo del Parco o autorizzate e svolte direttamente dal personale del Parco e/o autorizzato dall'Ente.
Può essere utilizzata all'interno degli ATC, delle Aziende Faunistico-Venatorie o Aziende Agrituristiche Venatorie autorizzate da Regione Lombardia, su parere favorevole dell'ISPRA, al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 41 L.R. 26/1993 e succ. int. e mod.
Il suo posizionamento necessita di <b>preventiva comunicazione all'Ente Parco - Settore Vigilanza (almeno 15 giorni prima del montaggio)</b> . Nella comunicazione devono essere specificati: <ul style="list-style-type: none"><li>- il nominativo del richiedente</li><li>- Il periodo di permanenza della struttura (indicare data di montaggio e di smontaggio)</li><li>- dati catastali o coordinate geografiche e Comune dove verrà posizionata l'altana</li></ul>
Alla comunicazione dovranno essere allegati, <b>come documentazione obbligatoria</b> , l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo agricolo al posizionamento della struttura, l'attestazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente per l'esercizio dell'attività di controllo e l'impegno del richiedente allo smontaggio al termine del periodo comunicato e alla pulizia finale dell'area.
Tale comunicazione (priva degli allegati) dovrà essere esposta presso la struttura per tutto il periodo di permanenza della stessa.

Ogni altra tipologia di altana non conforme alla tipologia sopra descritta dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione paesaggistica e valutata nel merito, anche rispetto alle potenziali incidenze su Siti Natura 2000, come meglio specificato di seguito.

Non saranno comunque ammesse strutture chiuse sui quattro lati e di oltre 3, 5 m di altezza.

Non saranno altresì ammesse altane fisse a meno di 100 m dal Parco Naturale e in Parco Naturale, se non quelle della tipologia sopra descritta, concesse per le attività di controllo esercitate esclusivamente dall'Ente Parco e dal personale all'uopo autorizzato dall'Ente stesso .

<b>PROCEDURE</b>
L'altana fissa non realizzata secondo la tipologia individuata dall'Ente e sopra descritta necessita di <b>preventiva autorizzazione paesaggistica</b> .
Può essere posizionata <u>per un periodo superiore a 90 gg e comunque rimossa al termine del periodo autorizzato e ammesso per le attività di controllo.</u>
Può essere utilizzata all'interno degli ATC, delle Aziende Faunistico Venatorie o Aziende Agrituristiche Venatorie autorizzate da Regione Lombardia, su parere favorevole dell'ISPRA, al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 41 L.R. 26/1993 e succ. int. e mod. e al prelievo venatorio di selezione del cinghiale ai sensi della LR 19/2017 e posizionata ad una distanza di almeno 100 m dal Parco naturale.
Il posizionamento, una volta acquisita autorizzazione paesaggistica, necessita di successiva e <b>preventiva comunicazione all'Ente Parco – Settore Vigilanza (almeno 15 giorni prima del montaggio)</b> . Nella comunicazione devono essere specificati: <ul style="list-style-type: none"><li>- il nominativo del richiedente</li><li>- Il periodo di permanenza della struttura (indicare data di montaggio e di smontaggio)</li><li>- Dati catastali o coordinate geografiche e Comune dove verrà posizionata l'altana.</li></ul> Alla comunicazione dovranno essere allegati, come <b>documentazione obbligatoria</b> , l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo agricolo al posizionamento della struttura, l'attestazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente per l'esercizio dell'attività di controllo e l'impegno del richiedente allo smontaggio al termine del periodo comunicato e alla pulizia finale dell'area. Tale comunicazione (priva degli allegati) dovrà essere esposta presso la struttura per tutto il periodo di permanenza della stessa.

Per quanto riguarda la valutazione di eventuali incidenze rispetto a specie e habitat di interesse comunitario all'interno o in prossimità dei siti Natura 2000 si precisa che sono recentemente state adottate in Conferenza Stato-Regioni le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019) che entro la fine del 2020 saranno approvate dalle Regioni.

A seguito dell'approvazione delle Linee Guida:

- non sarà più possibile applicare le procedure semplificate di cui alla D.G.R. 3798 del 13 dicembre 2006;
- tutti gli Enti gestori dovranno applicare, ove opportuno, oltre alla procedura di Valutazione appropriata, anche la procedura di Screening di Incidenza, indipendentemente dal fatto che avessero adottato precedentemente le procedure semplificate;
- il proponente non dovrà consegnare alcuno Studio di Incidenza e lo Screening di Incidenza verrà fatto sulla documentazione progettuale presentata;

- la procedura di Screening non potrà concludersi con alcuna prescrizione da parte dell'autorità competente alla Valutazione di Incidenza.

Per le motivazioni sopra riportate, si ritiene che **per il posizionamento di altane fisse all'interno dei siti Natura 2000 il Parco dovrà effettuare lo screening di incidenza** sulla base di documentazione progettuale che dovrà contenere indicazioni rispetto al posizionamento, alla tipologia costruttiva, alle modalità di utilizzo della stessa.